

Aggiornato l'elenco delle categorie superspecialistiche

Il 4 gennaio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 novembre 2016, n. 248, recante l'individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'inserimento delle categorie OS 12-B e OS 32 è tra le novità apportate dalla norma. Di seguito l'elenco completo:

1. OG 11 (impianti tecnologici);
2. OS 2-A (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico);
3. OS 2-B (beni culturali mobili di interesse archivistico e librario);
4. OS 4 (impianti elettromeccanici trasportatori);
5. OS 11 (apparecchiature strutturali speciali);
6. OS 12-A (barriere stradali di sicurezza);
7. OS 12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili);
8. OS 13 (strutture prefabbricate in cemento armato);
9. OS 14 (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti);
10. OS 18-A (componenti strutturali in acciaio);
11. OS 18-B (componenti per facciate continue);
12. OS 21 (opere strutturali speciali);
13. OS 25 (scavi archeologici);
14. OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi);
15. OS 32 (strutture in legno).

Inoltre, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prescrive i nuovi requisiti che gli Operatori Economici devono possedere per l'esecuzione delle succitate opere. In particolare, per l'esecuzione di opere relative alle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 ed OS 32, l'impresa dovrà dimostrare di avere nel proprio organico, personale tecnico specializzato appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti.

Per la realizzazione di opere relative alle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, inoltre, l'impresa dovrà disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa lavorazione. Infine, la realizzazione di lavori in categoria OG 11 sarà possibile solamente per chi sarà in grado di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- ! categoria OS 3: 40 per cento;
- ! categoria OS 28: 70 per cento;
- ! categoria OS 30: 70 per cento.

In allegato il Decreto Ministeriale